



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Procedura aperta soprasoglia comunitaria per l'aggiudicazione della fornitura e consegna di gasolio per l'esercizio delle attività consortili per il triennio 2021/2023

C.I.G. 8479844CA1

DISCIPLINARE DI GARA

1) Oggetto del contratto, quantità delle forniture e luoghi di consegna - Finanziamento

Con determina prot. 0008024 del 5 novembre 2020 questa Amministrazione ha indetto apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici (di seguito per brevità definito "Codice") per l'individuazione del miglior offerente per l'affidamento dell'appalto di fornitura e consegna del gasolio agricolo e nazionale presso i centri operativi del Consorzio, per un periodo triennale.

Il Consorzio infatti utilizza i seguenti due diversi tipi di gasolio:

- gasolio per autotrazione, anche detto "nazionale", che si impiega per il rifornimento di mezzi di trasporto, mezzi d'opera e motopompe idrauliche Diesel (fisse e trasportabili) non iscritti all'UMA (Ufficio Macchine Agricole) e gruppi elettrogeni (fissi e trasportabili);
- gasolio agricolo, impiegato esclusivamente per il rifornimento di mezzi d'opera e motopompe idrauliche Diesel (fisse e trasportabili) iscritti all'UMA.

Di norma e fatte salve rare eccezioni in cui i luoghi di consegna possono essere diversi, il gasolio deve essere fornito presso i seguenti centri operativi del Consorzio.

La consegna del gasolio nazionale per autotrazione dovrà essere effettuata secondo le esigenze del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, franco di ogni spesa, presso i seguenti depositi consortili:

- Via Landi, 107 - Gerre de' Caprioli (CR), fraz. Bosco Ex Parmigiano;
- Via Postumia, 1 - Piadena (CR);
- Via Navarolo, 1 - San Martino del Lago (CR);
- Via Ca' del Binda, 3 - Cremona (CR), fraz. Migliaro;
- Cascina Borromea, Grumello Cremonese (CR);
- Vicolo Quartierone, 3 - Crema (CR);

La consegna del gasolio agricolo dovrà essere effettuata secondo le esigenze del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, franco di ogni spesa, presso i seguenti depositi consortili:

- Via Landi, 107 - Gerre de' Caprioli (CR), fraz. Bosco Ex Parmigiano;
- Via Postumia, 1 - Piadena (CR);
- Via Navarolo, 1 - San Martino del Lago (CR);
- Cascina Borromea, Grumello Cremonese (CR);
- Via Bardella, snc - Pieve d'Olmi (CR), località Bardella;
- Via Ca' del Binda, 3 - Cremona (CR), fraz. Migliaro;
- Vicolo Quartierone, 3 - Crema (CR);

Eccezionalmente, in ragione di esigenze particolari, potrebbero essere richiesti rifornimenti presso altri luoghi e/o impianti e siti del Consorzio, comunque ubicati nel comprensorio consortile. Si precisa che il comprensorio consorziale comprende anche modeste estensioni territoriali ricadenti nelle province di Milano e Mantova.

In ogni caso, il fornitore sarà tenuto ad effettuare la fornitura e la consegna anche in tutti gli eventuali nuovi centri operativi che il Consorzio intenda aprire, senza diritto a pretendere nulla.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di un quantitativo stimato presunto per l'intero periodo contrattuale, comprensivo anche dell'eventuale proroga, pari a lt 820.750 di gasolio agricolo e litri 189.000 di gasolio nazionale per autotrazione; tali quantitativi hanno valore puramente indicativo.

Il gasolio infatti verrà progressivamente ordinato e dovrà essere fornito e consegnato in base alle effettive necessità che si manifesteranno nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'importo nominale a base d'appalto ammonta a € 884.915,32 oltre IVA di legge, da considerarsi complessivamente per l'acquisto del gasolio nei tipi e nelle quantità effettive che si riscontiranno nel corso dell'esecuzione del contratto. I costi della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a 0,00.

Detto importo contrattuale è come detto nominale e puramente indicativo, anche alla luce del fatto che il costo del gasolio è suscettibile di variazioni periodiche, e potrà quindi essere sar  comunque soggetto ad aumenti o diminuzioni, rispetto ai quali il fornitore non potr  avere nulla da eccepire, dovendo eseguire il contratto ai medesimi prezzi e condizioni, sia in relazione ai fabbisogni effettivamente riscontrati, sia in relazione all'andamento dei prezzi di mercato.

Nella fornitura deve intendersi compresa anche la messa a disposizione del Consorzio, sotto forma di comodato d'uso gratuito e per tutta la durata del contratto di appalto, di un numero sufficiente di cisterne/serbatoi adibite a deposito del gasolio. Le condizioni di fornitura sono meglio disciplinate nello schema di contratto e nel Capitolato e si intendono accettate senza riserva alcuna dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice   il Dott. Ing. Paolo Micheletti.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati
- 3) Capitolato Tecnico
- 4) Schema di contratto
- 5) Patto di integrit  approvato con D.G.R. 17.06.2019 - n. XI/1751
- 6) Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dal Consorzio, pubblicato sul sito web www.dunas.it nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente

La documentazione di gara   disponibile sul sito Internet www.dunas.it.

La spesa relativa all'appalto   interamente finanziata con fondi propri consorziali.

L'aggiudicazione potr  avere luogo anche in presenza di una sola offerta.

Il Consorzio, qualora a nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto, a proprio insindacabile giudizio si riserva la facolt  di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

L'appalto   costituito da un unico lotto poich , ai sensi dell'art. 51, comma 1 secondo periodo del Codice, non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'appalto   caratterizzato da una necessaria unitariet , pena un considerevole aggravio economico per la Stazione Appaltante.



2) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione della fornitura avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, dato che i prodotti oggetto del presente appalto sono erogati con ripetitività e caratteristiche standardizzate, non connotate da contenuti tecnologici "speciali" e/o innovativi, e le cui condizioni sono definite dal mercato.

In particolare, il prezzo sarà determinato mediante massimo ribasso unico percentuale, accisa inclusa e i.v.a. esclusa, sul prezzo al litro riportato dal listino dei prezzi all'ingrosso dei prodotti petroliferi edito periodicamente dalla Camera di Commercio di Cremona, da garantirsi a ogni consegna cui sarà progressivamente riferita la fornitura.

Tale ribasso deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, proroghe comprese.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve. Non sono ammesse varianti in sede di offerta.

La documentazione di gara è disponibile sul portale sul sito internet del Consorzio www.dunas.it

Si fa presente inoltre che, ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge con L. n. 77/2020, i concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3) Valore quantitativo stimato dell'appalto

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto è stimato, sulla base della fornitura presuntiva di consumo sotto specificata e del costo attualmente sostenuto dalla Stazione Appaltante, in € 884.915,32 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. Invece, i costi e gli oneri aziendali di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 sostenuti dal fornitore nell'ambito della sua attività e per l'esecuzione dell'appalto si intendono compresi nell'offerta e dovranno essere specificatamente indicati, a pena di esclusione, nel modulo di offerta economica medesima.

Ai fini dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l'importo del contratto, comprensivo dell'eventuale proroga, si attesta al di sopra della soglia di rilievo comunitario.

4) Durata ed eventuale proroga

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna della fornitura in pendenza del termine di stipulazione del contratto sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.

Alla scadenza del contratto, il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di una proroga tecnica dello stesso, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente, qualora la procedura non sia ancora conclusa in tempo utile. La proroga non eccederà comunque il periodo di 6 (sei) mesi. Nel caso sia esercitata tale opzione, il fornitore sarà obbligato a proseguire in proroga, alle medesime condizioni economiche in essere.

Si precisa altresì che il Consorzio si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di ripetizione del contratto per servizi analoghi.



In tale caso, il fornitore può riservarsi di accettare o meno la ripetizione del contratto.

5) Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione della gara ma solo facoltativo. Qualora il concorrente ritenga opportuno eseguirlo, dovrà inviare una specifica richiesta all'indirizzo al seguente indirizzo pec: info@pec.dunas.it per concordare le modalità del sopralluogo con l'ufficio tecnico.

Per motivi organizzativi, si avvisa fin da ora che i sopralluoghi verranno concentrati in un solo giorno della settimana.

Si precisa che all'eventuale sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante dell'impresa o un dipendente della stessa munito a tal fine di specifica delega sottoscritta dal legale rappresentante.

Dell'avvenuto sopralluogo non sarà comunque rilasciata alcuna attestazione da parte della stazione appaltante.

6) Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p) e 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt 47 e 48 del Codice.

Non è consentito di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Non è consentito al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di partecipare anche in forma individuale.

Non è consentito al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013)



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

6.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da dichiarare in modo analitico nel D.G.U.E (Documento di gara unico europeo) e nella documentazione allegata al presente disciplinare;

b) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del Codice, ovvero che alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale consorziata di un consorzio stabile o consorziata per l'esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

c) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Tali requisiti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento.

6.2 Requisiti di idoneità professionale (articolo 83 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016

Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV sezione A del DGUE.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice deve presentare una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 Capacità economica e finanziaria (articolo 83 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- possesso di un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, pari al valore stimato dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria in misura non inferiore al 60% mentre il restante importo deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10%

Tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV Sezione B del DGUE, e dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento.

La comprova del requisito da parte dell'aggiudicatario potrà essere fornita mediante:



- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero - per le società di capitali, copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;

ovvero - produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore, con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Qualora tali documenti non vengano prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale.

ovvero- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale o società di persone, mediante copia conforme all'originale del Modello Unico o della dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

6.4 Capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Il requisito dovrà essere attestato in sede di presentazione dell'offerta mediante:

- a) L'indicazione di un elenco di forniture analoghe, espletate negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando a favore di committenti sia pubblici che privati, per un importo complessivo non inferiore a quello stimato d'appalto; tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV Sezione C del DGUE.
- b) dichiarazione attestante il possesso delle autorizzazioni prescritte dalla legge per l'esercizio di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto di gara e in particolare della licenza UTF ai sensi del D.Lgs. 504/1995 o documento equivalente del Paese di appartenenza in caso di soggetti stranieri. Tale requisito dovrà essere dichiarato nella Parte IV Sezione C del DGUE.

In sede di verifica dei requisiti, la comprova dei requisiti di cui alla precedente lettera a) dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni pubbliche, enti/organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici o società a partecipazione pubblica, mediante la produzione di idonee certificazioni rilasciate a firma del funzionario incaricato, attestante le specifiche prestazioni e la loro regolare esecuzione;
- se trattasi di forniture prestate a favore di privati, l'effettiva e regolare esecuzione della prestazione è dichiarata con documento a firma del titolare o legale rappresentante del soggetto privato stesso.



L'impresa partecipante dovrà presentare a corredo dell'offerta copia delle necessarie autorizzazioni di legge per l'esercizio di tutte le attività connesse all'affidamento oggetto della presente gara.

Il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria, e dalle mandanti in misura non inferiore all'importo della quota parte di fornitura che intendono assumere.

Il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento.

Tutte le prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art 83, comma 9, del D.LGS. 50/2016; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del DLgs. 50/2016, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ove prevista.

Qualora si ravvisi la necessità di dare avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

Tutti i soggetti interessati alla procedura devono inoltre obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. Si rinvia per maggiori dettagli alla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17 febbraio 2016.

7) Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA, ecc.).

Il concorrente che intenda avvalersi di un altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avalimento deve allegare, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione indicata al successivo art. 10.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la stazione appaltante verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante eseguirà, durante lo svolgimento dell'appalto, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di dichiarazioni mendaci o comunque qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e



all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai sensi dell'esclusione dalla procedura di gara e dagli affidamenti di eventuali subappalti.

Risulta ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto come previsto dall'art. 89 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di escusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Rup richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Può essere sanato, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il Consorzio trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

8) Subappalto

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le parti che si intende subappaltare o concedere in cottimo, (nel caso in cui manchi tale indicazione il subappalto è vietato) la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/2019.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi indicati dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori come risultanti dal D.U.R.C. e quelle in caso di



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente, si applica quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido col subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore non potrà affidare in subappalto parti del presente appalto a imprese che hanno partecipato alla procedura di gara.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di inizio effettivo dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto il subappaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9) Termini e modalità di presentazione delle offerte - Chiarimenti

La documentazione da produrre nel plico secondo le modalità descritte dal presente disciplinare, deve pervenire, a pena di irricevibilità o comunque non ammissione alla procedura, entro il termine perentorio del 17 dicembre 2020 alle ore 12.00.

Il plico generale contenente l'offerta, debitamente chiuso e sigillato, deve riportare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo pec per le comunicazioni) e la seguente dicitura "Non aprire-Gara d'appalto per la fornitura e consegna di gasolio per l'esercizio delle attività consortili per il triennio 2021/2023- C.I.G. 8479844CA1. Scadenza presentazione offerta 17 dicembre 2020 ore 12.00."

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e gruppi europei di interesse economico vanno riportati i nominativi e dati identificativi di ogni partecipante.

Il plico contenente la documentazione dovrà essere presentato presso la sede consortile in Cremona, via Ponchielli n. 5 da lunedì a venerdì, e potrà essere consegnato a mano, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere espresso.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicato data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che pervengano oltre il termine di scadenza.



Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, **entro il termine perentorio del 10 dicembre 2020.**

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente per iscritto e in lingua italiana, e dovranno essere inviate tassativamente all'indirizzo pec info@pec.dunas.it. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 14 dicembre 2020, in forma anonima, mediante pubblicazione sul sito del Consorzio. E' quindi onere del concorrente consultare periodicamente per verificare la pubblicazione di eventuali chiarimenti.

Non sono ammessi i chiarimenti telefonici.

Eventuali rettifiche ai documenti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Art. 10) Documentazione da presentare all'atto dell'offerta

Il plico, debitamente sigillato, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate in modo da non consentire manomissioni, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- “A”-Documentazione amministrativa”;**
- “B”-Offerta economica”**

Si segnala che il Consorzio potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche in ordine alla veridicità e alla completezza del contenuto delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) Comporta sanzioni penali;
- b) Costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Art. 10.1 Busta Amministrativa

Pena l'esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa e quanto di seguito dettagliato, il plico “A” dovrà contenere la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara.

Tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità del dichiarante. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento di identità.

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, e precisamente :

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del concorrente (preferibilmente seguendo i modelli allegati Mod. A, A-bis- A-ter), il DGUE (mod. B), unitamente alla documentazione a corredo prevista dal presente disciplinare, in relazione alle diverse forme di partecipazione, nonché le



eventuali dichiarazioni, corredate dai relativi allegati, della consorziata esecutrice (Mod. D), dell'operatore economico ausiliario (Mod. C).

Viene richiesta possibilmente, al fine di semplificare il procedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante, anche la produzione della documentazione amministrativa su supporto informatico, senza che la sua mancanza costituisca causa di esclusione.

La domanda di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa copia della relativa procura o altro documento idoneo ad attestare i poteri di rappresentanza del firmatario. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento di identità.

Il concorrente deve indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa (ossia impresa singola, Consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), aggregazione di imprese di rete, gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal Consorzio medesimo.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un Consorzio o da un GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo non ancora costituito al momento di presentazione dell'offerta, l'operatore economico deve inoltre presentare, preferibilmente in conformità al modello allegato denominato Mod. A-ter, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico recante l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare, nel medesimo documento, quale soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, a pena di esclusione devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo di consorzio o GEIE già costituiti, dovrà essere presentato:

- R.t.i.: copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito alla mandataria capogruppo, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice;
- consorzio o GEIE: atto costitutivo e statuto in cui si indicano le quote di partecipazione al Consorzio/GEIE che verranno assunte dagli operatori economici.

Si precisa che l'operatore economico deve indicare tutte le evidenze di reati-anche nel caso in cui abbiano comportato una condanna non definitiva - illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo alle persone fisiche, di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che in capo alla persona giuridica, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, l'operatore economico deve dichiarare, nel modo più ampio possibile, tutti i fatti che sono stati oggetto di procedimento penale nel triennio precedente alla pubblicazione del bando.

Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già fornite in precedenza in sede di altra procedura bandita dal Consorzio.

L'omessa dichiarazione e la dichiarazione non veritiera, anche se riferita a reati, illeciti e inadempimenti diversi da quelli contemplati dall'articolo 80 citato, comporterà l'esclusione dalla procedura.

Nel caso di società di capitali con due soli soci in quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti cessati dalla carica *"per quanto a propria conoscenza"*.



2. Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del Codice, messo a disposizione dell'operatore economico come allegato al presente disciplinare in formato editabile (Mod. B).

Per la compilazione corretta del DGUE i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/07/2016.

Con la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi che non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice né sussistono nei propri confronti i motivi di esclusione previsti dall'art. 53 comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001.

Ai fini della compilazione del DGUE si precisa in particolare quanto segue.

Il concorrente dovrà compilare tutte le parti del Documento, se pertinenti, fatta eccezione per la parte I del DGUE contenente le informazioni sulla procedura di competenza della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la Parte III- Sez. A MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI si precisa che i suddetti motivi di esclusione operano nei confronti dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, come individuati alla luce delle indicazioni fornite con comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017.

Si precisa che il motivo di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del Codice opera nei confronti degli stessi soggetti sopra indicati cui è riferito il motivo di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del codice.

In caso di partecipazione di operatori economici di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e), f) del Codice ciascun operatore economico partecipante dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di partecipazione di un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere presentato un DGUE distinto per ciascuno dei consorziati per cui il Consorzio ha dichiarato di concorrere compilando la parte II sez. A (dati identificativi) e sez B e la parte III.

Nelle diverse parti del DGUE il concorrente indica l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale la Stazione Appaltante può acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

In caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del codice, il DGUE dovrà essere presentato anche da ciascuna ausiliaria.

In caso di avvalimento (Parte II, sezione C) il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



- 2) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessaria di cui è carente il concorrente;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) Originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

3. Garanzia provvisoria di cui all'art.93 del Codice, **in originale o firmata digitalmente e rilasciata in formato elettronico** (documento informatico) da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è costituita:

- a) essere di importo pari al 2% (due per cento) della base d'asta complessiva;
- b) avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- c) essere prestata a favore del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio;

In caso di garanzia provvisoria mediante fideiussione, la stessa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta del Consorzio.

La garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;

La garanzia provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

- a) mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011
- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

La garanzia provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, o comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016)

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN45 000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- b) del 50% (cinquanta per cento) non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;
- c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 , o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
- d) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- e) del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) b) c) e d) per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma uni en iso 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
- f) Del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del DLgs. 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà allegare le copie delle certificazioni di qualità conformi alle suddette norme corredate dalle dichiarazioni di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma.

In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.p.r.445/2000 attestante il possesso di detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in R.T.I. e Consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

In caso di presentazione della copia della certificazione di qualità, il Consorzio si riserva di richiedere l'originale del documento. In caso di discordanza tra l'originale e la copia non dovuta e meri errori materiali, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggior danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o di recesso, senza che in ogni caso da tali circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

4. Stampa del documento PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPass, di cui alla delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso di avalimento, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

La mancata inclusione del PASSOE non comporta comunque l'esclusione dell'operatore economico (parere ANAC n. 165 del 7 ottobre 2015), tuttavia la mancata presentazione originerà la richiesta di registrazione obbligatoria al sistema. La mancata registrazione comporterà pertanto successivamente l'esclusione del concorrente non registrato per impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti ex art. 86 del Codice.

Si fa comunque presente che ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, è sospeso fino al 31 dicembre 2020 il pagamento dei contributi per partecipare alle procedure di gara.

Il Consorzio di riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.



Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

Art. 10.2 Offerta economica

La busta "B" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara.

Il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso in cifra e lettera, e verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo in cifra e quello in lettera, sarà considerata l'indicazione più conveniente per il Consorzio.

Si ricorda che nell'offerta economica, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà indicare i costi di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (relativi alla manodopera e all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Si ricorda che non saranno ammissibili, con conseguente esclusione dalla gara, le offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

L'offerta economica deve essere redatta sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto offerente (in tal caso allegare la relativa procura).

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti, purchè l'offerta economica sia sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti già costituiti con la trasmissione del relativo mandato collettivo speciale con rappresentanza, potrà essere firmata dal legale rappresentante della mandataria.

Art. 11 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti prescritti inerenti la partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;



- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero condizioni di partecipazione gara (mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente della procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 12 Svolgimento operazioni di gara

Le operazioni di gara avranno inizio il 17 dicembre 2020 h. 14.30 in seduta pubblica, compatibilmente con le disposizioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, presso apposita sala nella sede della stazione appaltante in Cremona via Ponchielli n. 5.

L'apertura dei plichi verrà effettuata da un seggio di gara composto dal Responsabile Unico del Procedimento e da altri due membri, uno dei quali in qualità di Segretario Verbalizzante.

Sono ammessi a presenziare i legali rappresentanti delle società offerenti, i loro procuratori muniti di regolare procura e i delegati muniti di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito web del Consorzio www.dunas.it.

Il calendario delle sedute pubbliche di gara verrà mantenuto aggiornato e pubblicato sul sito del Consorzio nell'apposita sezione Bandi di gara e contratti dell'Amministrazione Trasparente. Spetta quindi ai concorrenti, sotto loro esclusiva responsabilità e nel loro interesse, accedere a tali informazioni. Il Consorzio declina ogni responsabilità in ordine a tardivi o mancati aggiornamenti informativi dei concorrenti.



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Nel caso di rinvio o sospensione delle operazioni di gara, al fine di tutelare la segretezza i plichi verranno custoditi in un armadio ignifugo chiuso a chiave il cui accesso è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- b) Attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio tra i concorrenti e nell'interesse del Consorzio, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. Qualora, per motivi tecnici legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopradescritto, il Consorzio si riserva di effettuare le verifiche secondo le modalità prevalenti.

Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016, escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Sul punto si segnala l'obbligo di segnalazione da parte del Consorzio di eventuali pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato.

Nel corso della stessa seduta dedicata all'apertura della documentazione amministrativa, o in una seduta successiva, il seggio di gara procederà all'esame delle offerte economiche, aprendo le relative buste e dando lettura dei ribassi offerti.

Verrà quindi formata la graduatoria e contestualmente eventuali offerte anomale saranno soggette a verifica secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice, mediante l'avvio del relativo procedimento.



In caso di parità in graduatoria, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, pertanto: verrà richiesto, in forma scritta, il miglioramento dell'offerta economica. Le offerte di miglioramento devono essere presentate in forma scritta e con le medesime modalità previste per l'offerta originaria. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

La presentazione dell'offerta è impegnativa per il soggetto aggiudicatario, per un periodo di 180 giorni, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà formalmente sottoscritto il contratto.

Si precisa inoltre che il verbale di gara non costituisce contratto e che l'aggiudicazione avviene infatti solo con atto dell'Amministrazione, mediante apposita determina dirigenziale vistata dal Presidente.

Art. 13 Controllo sul possesso dei requisiti

Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità definita "ANAC"). In particolare, si rimanda alle disposizioni previste dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC, seguendo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PASSOE ovvero del documento - rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC - che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPass.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPass non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema AVCPass, il Consorzio procederà a richiedere al concorrente di presentare, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta la documentazione afferente e comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e di idoneità tecnico-professionale richiesti dal presente disciplinare.

Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e relativo allegato XVII.

All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

Saranno esclusi altresì gli operatori economici che risultano aver reso, ad esito anche dei controlli sopracitati, omessa dichiarazione o dichiarazione non veritiera.

Art. 14 Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentatato la migliore offerta.

Si avvisa che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio indicato nella documentazione di gara;



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di appalto previste;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete o parziali;
- offerte con un prezzo superiore alla base d'asta complessiva.

Saranno altresì esclusi dalla procedura:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Consorzio si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Il Consorzio si riserva inoltre la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 95 comma 12, del Codice
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura con idonea motivazione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al miglior offerente, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà possibilmente attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6 del Codice, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e non costituisce vincolo contrattuale per il Consorzio

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente alla stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo la possibilità di stipulare verbale di consegna della fornitura sotto riserva di legge in pendenza del termine di stipula del contratto, nei casi consentiti dall'ordinamento.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Art. 15 Stipula del contratto

Entro il termine di 15 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà far pervenire al Consorzio, ai fini della stipula del contratto e pena la decadenza dall'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel presente disciplinare. In caso di R.T.I. la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
- copia scannerizzata, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale, di idonea copertura assicurativa secondo i termini previsti dal Capitolato Speciale;
- in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo: copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio;
- dichiarazione relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate a operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;

Il Consorzio si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta, nonché di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai sensi di legge.

Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come indicata in precedenza, entro i termini assegnati, il Consorzio ne dichiarerà la decadenza, dandone apposita comunicazione. Il Consorzio si riserva di valutare di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione indicata in precedenza. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, il Consorzio potrà rivalersi in ogni caso sulla garanzia prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 2017 n. 20), sono a carico



dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Consorzio entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo stimato presunto di tali spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo preciso ed effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative al contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Art. 16 Responsabilità e copertura assicurativa

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, è richiesto in capo all'operatore economico che risulterà aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Resta ferma l'integrale responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall'aggiudicatario in occasione della stipula del contratto.

Art. 17 Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel "Piano per la prevenzione della corruzione per la trasparenza" del Consorzio, pubblicato sul sito: <http://www.dunas.it> nella apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Detto documento, anche se non materialmente allegato al presente Disciplinare, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il concorrente, pertanto, è tenuto a prenderne visione, impegnandosi ad adottare comportamenti conformi ai principi in esso enunciati.



In caso di violazione delle norme contenute nel predetto documento, il Consorzio avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, previa contestazione dell'addebito.

Art. 18 Definizione delle controversie

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Cremona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrato.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. GDPR e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101), il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza ritenute opportune.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti al Consorzio potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati personali saranno trattati dal Consorzio al fine dell'espletamento delle procedure di gara. La base giuridica al trattamento dei dati personali è l'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati "relativi a condanne penali e reati", come meglio dettagliato nell'art. 10 Regolamento UE 2016/679 e nell'art. 2-octies D.Lgs. 196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti (ove applicabili) i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. L'interessato può peraltro proporre reclamo all'autorità di controllo.

Titolare al trattamento dei dati personali è il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio con sede in 26100 Cremona, via Ponchielli n. 5 al quale sarà possibile svolgersi per l'esercizio dei sopradescritti diritti.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Consorzio può essere contattato inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.dunas@dpoprofessionalservice.it

I dati personali verranno conservati per il tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara.



I dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

I dati personali potranno eventualmente essere comunicati a enti terzi che collaborano col Consorzio per la gestione/cura del procedimento di gara, quali:

- Autorità, Istituzioni e Enti i cui dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altre Amministrazione cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali esterni incaricati dalla stazione appaltante per la rappresentanza e difesa in sede giudiziaria.
- Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito Internet www.dunas.it

Art.20 Accesso agli atti

L'accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento sono disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Sono di regola sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.